

AGEVOLAZIONI

Registratore telematico: credito d'imposta anche nell'affitto d'azienda

di Pasquale Pirone

Ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#), a partire dal **1° gennaio 2020**, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'**articolo 22 D.P.R. 633/1972 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate)**, sono obbligati a **memorizzare** elettronicamente e **trasmettere** telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei **corrispettivi giornalieri**. L'adempimento è stato **anticipato al 1° luglio 2019** per gli esercenti con un **volume d'affari** superiore a **400.000 euro**.

Al cospetto di tale obbligo, allo scopo di agevolare, **negli anni 2019 e 2020**, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti (c.d. **misuratori fiscali**) necessari per ottemperare al nuovo obbligo, il comma 6-*quinques* dello stesso articolo 2, ha previsto, in favore dei suddetti contribuenti, la concessione di un **credito d'imposta** pari al **50% della spesa sostenuta**, fino a un massimo (per ciascun misuratore) di:

- **250 euro** in caso di acquisto;
- **50 euro** in caso di adattamento.

Il beneficio è utilizzabile in **compensazione** tramite **modello F24** (da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate), a decorrere dalla **prima liquidazione periodica dell'Iva** successiva al mese in cui è **registrata la fattura** relativa all'acquisto o all'adattamento dell'apparecchio. Ai fini del riconoscimento è necessario che la spesa sia stata pagata in maniera **tracciabile**.

Le modalità attuative dell'agevolazione sono state definite con il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 49842 del 28 febbraio 2019](#), il quale, proprio con riferimento alle **modalità di pagamento** della fattura, fa espresso rinvio agli strumenti tracciabili individuati nel precedente [provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018](#) (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, pre-pagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente).

Il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione è quello istituito con la [risoluzione 33/E/2019](#), ossia **“6899”** da esporre nella sezione **“Erario”**, nella colonna **“importi a credito compensati”**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella

colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è da indicarsi, invece, sempre l’anno di sostenimento della spesa che ha dato diritto al credito stesso. All’utilizzo in compensazione non si applicano i **limiti** di cui all’**articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro)** e all’**articolo 34 L. 388/2000**, come aumentato dall’**articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013** convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 (**700.000 euro**).

Il credito va poi riportato nella **dichiarazione dei redditi** dell’anno d’imposta in cui l’onere è stato sostenuto e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Quindi, con riferimento alla **spesa sostenuta nel 2019** a fronte del quale spetta il credito, questi andrà riportato nel **Modello Redditi 2020** da presentarsi il prossimo anno.

Un **caso particolare** che si potrebbe verificare è quello del credito sorto nell’ambito della **cessione in affitto del ramo d’azienda**.

È l’ipotesi, ad esempio, in cui **il titolare dell’azienda sostiene la spesa per l’acquisto o adattamento del registratore** e poi **cede in affitto il ramo d’azienda** comprensivo, tra i beni, anche del predetto apparecchio. Il dubbio potrebbe essere se, in tal caso, a fronte della spesa sostenuta dal concedente e del relativo credito d’imposta spettante, questi decada o meno dal beneficio.

In merito, non esiste ad oggi alcun chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, ma a riferimento può essere adattata una precedente precisazione contenuta nella **risposta all’interpello n. 75/2019** inerente il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

In tale occasione l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che **non sia causa di decadenza** l’investimento sostenuto per la realizzazione di un nuovo “supermercato” destinato, unitariamente, a essere successivamente **ceduto in affitto di ramo d’azienda** a una terza società economicamente indipendente. Dunque, in applicazione di tale principio, il **beneficio resterebbe** comunque **in capo al concedente**.

Cosa diversa è, invece, laddove, solo dopo aver ceduto il ramo d’azienda sia sostenuta la spesa per l’acquisto o l’adattamento del registratore e **l’onere sia a carico dell’affittuario**. In questo caso, non v’è dubbio che il credito spetti a quest’ultimo in qualità di **sostenitore della spesa**.

Si ricorda, infine, che il punto 3 del menzionato [provvedimento Ade del 28 febbraio 2019](#), prevede che per le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle Entrate comunica mensilmente al Mef – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – **l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione**, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dallo stesso [articolo 2, comma 6-quinquies, ultimo periodo, D.Lgs. 127/2017](#) (ossia 36,3 milioni di euro per l’anno 2019 e 195,5 milioni per il 2020).

Seminario di specializzazione

L'OBBLIGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE INTRODOTTO DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)